

Impianto agrivoltaico e VIA

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 8 gennaio 2025, n. 11 - Dello Preite, pres. f.f.; Fusaro, est. - VRD 29.2 S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv. Quarato) ed a.

Ambiente - Impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica - Sistema agrivoltaico - Istanza per l'avvio della procedura abilitativa semplificata - Necessità di VIA - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. V.R.D. 29.2 S.r.l. ha presentato in data 15.3.2023 presso il Comune di Brindisi istanza per l'avvio della Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 (di seguito "PAS"), al fine di veder assentita la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, con moduli ubicati al suolo e potenza nominale pari a 7.236,00 kWp, da realizzare nel territorio del predetto Ente comunale.

Con nota del 8.11.2023 il Comune ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria con procedura semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990.

Con successiva nota n. 37775 del 14.11.2023, la Provincia di Brindisi ha tuttavia rilevato che il progetto della Società doveva essere sottoposto a preventivo esperimento della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA") ai sensi del D. lgs. n. 152/2006, evidenziando, più precisamente, quanto segue: *"Dall'esame della documentazione in atti è stato accertato che il progetto in parola dista circa 100 metri da impianti fotovoltaici e, pertanto, le soglie dimensionali relative alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi del comma 9 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, devono essere ridotte del 50%. La soglia individuata dal comma 11-bis dell'art. 47 del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 'Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)', convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94), è pari a 10 MW a cui tuttavia, in virtù di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, è necessario applicare la riduzione del 50%. Pertanto, dal combinato disposto dell'art. 47 del D.L. 13/2023 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, la soglia per l'esperimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto in parola risulta essere pari a 5MW"*.

Successivamente acquisito agli atti della procedura il parere ambientale dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia (d'ora in avanti "ARPA Puglia") reso in data 20.11.2023, il Comune di Brindisi con nota n. 132736 del 1.12.2023, in ragione di quanto rilevato dalla Provincia, ha dunque sospeso la Conferenza dei Servizi fino sino all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto ai sensi del D. lgs. n. 152/2006.

2. Con primo ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 18.12.2023 e depositato il successivo 20.12.2023, la Società ha impugnato innanzi a questo Tribunale la nota della Provincia del 14.11.2023, quella di sospensione della Conferenza dei Servizi adottata dal Comune il 1.12.2023, nonché il parere di ARPA Puglia, chiedendone l'annullamento sulla base delle doglianze così compendiate: *"I. Sulla violazione e falsa applicazione del DM 30.03.2015. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, co. 9, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del D.M. 30.03.2015. Violazione dell'art. 47, co. 11-bis, del D.L. n. 13/2023 (conv. in L. n. 41/2023). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/90. Violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione della direttiva 2009/28/CE e della direttiva 2011/92/UE. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle forme di energia rinnovabile. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/UE e della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa"; "II. Sull'illegittimità, derivata e in via autonoma, della sospensione della Conferenza dei Servizi disposta dal Comune di Brindisi"; "III. Sull'illegittimità del parere espresso dall'ARPA"*.

2.1. Si sono costituite in giudizio ARPA Puglia e la Provincia di Brindisi, rispettivamente in data 5.1.2024 e 10.1.2024, per resistere al ricorso azionato dalla controparte.

ARPA Puglia ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità nei suoi confronti del ricorso, atteso il carattere endoprocedimentale del parere impugnato.

2.2. Con ordinanza n. 49 del 18.1.2024, il Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dalla Società ricorrente, non ravvisando il requisito del *periculum in mora*.



3. In pendenza di giudizio, la Provincia di Brindisi ha successivamente trasmesso alla richiedente la propria nota n. 2348 del 22.1.2024, dando atto che, anche *“Laddove si volesse ritenere non applicabili le riduzioni di cui alla suddetta nota prot. n. 37775 del 14/11/2023”, “il progetto in parola ricadrebbe comunque nell’abbattimento delle soglie dimensionali del 50 %, secondo quanto disposto al punto 4.3.4 del DM 52/2015, in ragione del fatto che il cavidotto di connessione ricade nella Riserva Naturale Regionale Orientata ‘Boschi di Santa Teresa e dei Lucci’, e che, di conseguenza, “ai sensi del comma 7 dell’art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, in virtù della summenzionata interferenza il progetto in parola è soggetto a Valutazione d’Impatto Ambientale secondo le procedure di cui agli artt. 23 e 27-bis del medesimo decreto”*.

4. V.R.D. 29.2 S.r.l. ha impugnato nel presente giudizio anche la suddetta nota con ricorso per motivi aggiunti, nuovamente assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 20.3.2024, formulando il seguente ordine di censure: *“I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co. 9, del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del par. 4.3.4 del D.M. 30.03.2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 31 del 2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/90. Violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione della direttiva 2009/28/CE e della direttiva 2011/92/UE. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle forme di energia rinnovabile. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/UE e della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa”*.

4.1. Con ordinanza n. 261 del 26.4.2024, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente in sede di motivi aggiunti, ordinando all’Amministrazione di rivalutare le precedenti determinazioni alla luce della disciplina normativa delineata dall’art. 4 delle *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome”*, nonché dall’art. 6, comma 7, D. lgs. n. 152/2006.

4.2. La Provincia di Brindisi ha ottemperato all’ordine del Tribunale adottando la nota n. 20598 del 25.6.2024, con cui ha precisato che *“allo stato, al progetto in questione, parrebbe non applicarsi l’abbattimento delle soglie dimensionali di cui al comma 9 dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con specifico riguardo al cumulo con altri progetti di cui al punto 4.1 delle Linee Guida allegate al Decreto 30.03.2015 del Ministero dell’Ambiente. Purtuttavia, si rappresenta che, come già specificato con nota prot. n. 2348 del 22/01/2024, il cavidotto di connessione ricade nella Riserva Naturale Regionale Orientata ‘Boschi di Santa Teresa e dei Lucci’, pertanto, ai sensi del comma 7 dell’art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, in virtù della summenzionata interferenza, il progetto in parola è soggetto a Valutazione d’Impatto Ambientale secondo le procedure di cui agli artt. 23 e 27-bis del medesimo decreto”*.

4.3. I contendenti hanno successivamente depositato ulteriori documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

In particolare, con memoria del 12.10.2024, la Provincia resistente ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo in conseguenza dell’adozione della richiamata nota n. 20598 del 25.6.2024.

5. All’esito dell’udienza pubblica del 13.11.2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

6. Anzitutto, va rigettata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata da ARPA Puglia nelle proprie difese.

In proposito è, infatti, sufficiente rilevare che gli atti oggetto di odierna contestazione, pur a carattere endoprocedimentale, risultano tutti dotati di immediata portata lesiva nei confronti della Società ricorrente, considerato che la ritenuta necessaria previa verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di impianto proposto dalla V.R.D. 29.2 S.r.l. determina, oltre che un evidente aggravio del complesso *iter* procedimentale di cui all’art. 6 del D. lgs. n. 28/2011, il sostanziale arresto della medesima procedura autorizzativa, radicando così un immediato interesse ad agire in capo alla richiedente (cfr. i principi espressi, di recente, da Cons. Stato, Sez. III, n. 4081/2024, nonché *Id.*, n. 4610/2023).

7. Risulta, altresì, infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Provincia di Brindisi con memoria *ex art. 73 c.p.a.*

Secondo quanto deduce la Provincia, invero, sarebbe venuto meno l’interesse ad agire in capo alla Società ricorrente con specifico riguardo all’atto introduttivo di giudizio a seguito dell’adozione, ad opera della medesima Amministrazione provinciale, della nota n. 20598 del 25.6.2024 - nota adottata dalla stessa all’esito del *remand* disposto dal Tribunale con ordinanza n. 261 del 26.4.2024 - avendo con essa la Provincia affermato che *“allo stato, al progetto in questione, parrebbe non applicarsi l’abbattimento delle soglie dimensionali di cui al comma 9 dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con specifico riguardo al cumulo con altri progetti di cui al punto 4.1 delle Linee Guida allegate al Decreto 30.03.2015 del Ministero dell’Ambiente”*.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Come correttamente prospettato dalla ricorrente, invero, la nota in esame, poiché formulata in chiave meramente interlocutoria e possibilistica (*“allo stato, al progetto in questione, parrebbe non applicarsi l’abbattimento delle soglie dimensionali”*), non risulta esprimere, in maniera certa e definitiva, il superamento delle argomentazioni e della diversa posizione assunta dell’Amministrazione con la precedente nota n. 37775 del 14.11.2023.

Si evince, peraltro, dal contenuto della nota provinciale n. 20598 che le conclusioni solo temporaneamente (“*allo stato*”) raggiunte dalla Provincia sono da correlare a una mancanza di informazioni dell’Amministrazione, atteso un omesso adempimento istruttorio ad opera del Comune interpellato (si legge, infatti, nella nota *de qua*: “...*preso atto che il Comune in indirizzo non ha provveduto a trasmettere quanto richiesto da questo Servizio...*”).

Va da ultimo ulteriormente rilevato che, in disparte le richiamate considerazioni, resterebbe in ogni caso invariato l’effetto sospensivo della Conferenza dei Servizi decisoria di cui alla nota gravata con l’atto introduttivo del presente giudizio n. 132736 del 1.12.2023 adottata dal Comune di Brindisi, circostanza, questa, che da sola palesa dunque la permanenza di un interesse ad agire in capo alla V.R.D. 29.2 S.r.l. con riferimento al ricorso principale.

8. Ciò premesso, nel merito, il ricorso introduttivo è fondato alla luce del primo motivo di doglianza articolato dalla parte, in accordo con l’orientamento interpretativo già seguito da questo Tribunale in un contenzioso analogo a quello per cui si procede (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 935/2024).

8.1. Secondo invero quanto motivato dalla Provincia nella prima nota n. 37775 del 14.11.2023, il progetto di impianto fotovoltaico di cui si discute, pur avendo potenza nominale inferiore alla soglia di 10 MW stabilita dall’art. 47, comma 11-bis, del D. L. n. 13/2023 (come convertito con L. n. 41/2023), sarebbe tuttavia da sottoporre a preventivo esperimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19, comma 9, del D. lgs. n. 152/2006 (cd. “screening”), poiché distante circa 100 metri da ulteriori impianti fotovoltaici già presenti, con conseguente dimidiazione della soglia prevista per la predetta verifica di assoggettabilità del progetto proposto dalla V.R.D. 29.2 S.r.l.

8.2. Detta ricostruzione non è condivisa dal Collegio.

L’art. 19, comma 9, del D. lgs. n. 152/2006 prevede infatti, per quanto di maggiore interesse in questa sede, che, per i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del medesimo testo legislativo - tra cui, appunto, ricadono anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica - “*la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015*”.

Orbene, le prescrizioni contenute nelle “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome*”, allegate al predetto Decreto Ministeriale, individuano, tra i “*Criteri specifici*” di valutazione elencati all’art. 4, anche quello del “*Cumulo con altri progetti*” di cui all’art. 4.1.

In virtù di tale criterio, più precisamente, “*Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale*” al fine di evitare “*la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l’assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006*”, nonché impedire “*che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall’interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale*”.

La medesima disposizione specifica, altresì, che “*Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione*”, concludendo che la sussistenza dell’insieme delle condizioni delineate all’art. 4.1 citato “*comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo*”.

Ora, secondo la lettura interpretativa offerta dalla Provincia, il criterio cumulativo di cui all’art. 4.1, e implicante il dimezzamento della soglia di rilevanza, sarebbe destinato ad operare anche con riguardo al progetto avanzato dalla V.R.D. 29.2 S.r.l., essendo tale criterio operante anche in presenza di impianti fotovoltaici già esistenti.

Si rileva, tuttavia, che una simile opzione interpretativa non collima, risultando incoerente, con il dato testuale della disposizione richiamata, in particolare nella parte in cui espressamente puntualizza che il criterio del “*cumulo con altri progetti*” viene in rilievo con riguardo a “*progetti*” afferenti ad “*opere o interventi di nuova realizzazione*”, ponendo dunque al di fuori dell’alveo applicativo della fattispecie la computabilità di impianti preesistenti rispetto al momento di proposizione di un singolo progetto da realizzare.

Va anzi sottolineato, in coerenza con una lettura volta ad escludere dal novero degli impianti cumulabili quelli già in essere, che l’intero art. 4.1 delle Linee Guida, nel disciplinare il criterio cumulativo in esame, fa sempre soltanto riferimento a “*progetti*” di opere, non già ad opere *tout court*.

Nella medesima direzione ermeneutica si pone, ancora, la norma ove dispone che “*Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati*”, dovendosi invero leggere tale adempimento collaborativo a carico dell’autorità procedente come funzionale a consentire al privato di conoscere - sì da escludere qualsiasi possibile operatività del criterio cumulativo eventualmente impattante sul progetto proposto - l’eventuale presenza di ulteriori progetti interessanti l’area, benché non ancora materialmente realizzati e, dunque, in astratto non conoscibili dal richiedente.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve allora ritenersi che la Provincia di Brindisi, in riferimento al progetto di impianto proposto dalla Società ricorrente, è incorsa in una falsa applicazione della normativa sopra richiamata, illegittimamente ritenendo necessario, con riguardo a tale progetto, il previo esperimento di verifica di assoggettabilità a

V.I.A. ai sensi degli artt. 6, comma 6, e 19 del D. lgs. n. 152/2006.

8.3. Ne discende l'annullamento, per ciò solo, della nota impugnata n. 37775 del 14.11.2023 adottata dalla Provincia, assorbite nel vizio riscontrato le ulteriori censure articolate dalla V.R.D. 29.2 S.r.l. in merito all'atto in contestazione, con ulteriore caducazione degli altri atti impugnati con il ricorso principale, in quanto al primo direttamente correlabili.

9. Non merita, invece, accoglimento il ricorso per motivi aggiunti azionato dalla parte.

9.1. La Provincia di Brindisi ha invero rilevato, nelle note nn. 2348 del 22.1.2024 e 20598 del 25.6.2024, che il progetto di impianto proposto dalla V.R.D. 29.2 S.r.l., prevedendo l'installazione di un cavidotto di connessione intersecante la Riserva Naturale Regionale Orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci", è comunque soggetto all'abbattimento delle soglie dimensionali in misura pari al 50%, in accordo con quanto previsto dal punto 4.3.4. del D.M. del 2015, con conseguente sottoposizione a VIA dell'intero progetto ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D. lgs. n. 152/2006, secondo le procedure di cui agli artt. 23 e 27-bis del medesimo Decreto.

9.2. La correttezza della premessa fattuale da cui muove la Provincia è da ritenersi pacifica in questa sede, non avendo la ricorrente contestato nelle proprie difese l'effettivo passaggio di un cavidotto dell'impianto *autorizzando* all'interno dell'area naturale sopra indicata.

9.3. Parimenti corretta è la disciplina normativa invocata dall'Amministrazione e applicabile al caso in esame, ossia l'art. 6, comma 7, lett. b), del D. lgs. n. 152/2006, che, nella versione *ratione temporis* vigente, stabilisce che *"La VIA è effettuata per: (...) b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000"*.

9.4. Ora, da una parte, è evidente che il progetto formulato dalla V.R.D. 29.2 S.r.l., riguardando un impianto fotovoltaico, è pienamente sussumibile tra i progetti contemplati dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D. lgs. n. 152/2006, ricadendo, più precisamente, tra gli *"impianti industriali non termici per la produzione di energia"* (cfr. art. 2, lett. b).

D'altra parte va osservato che, a dispetto di quanto obiettato dall'odierna ricorrente, la formulazione testuale dell'art. 6, comma 7, lett. b), del D. lgs. n. 152/2006 chiarisce in maniera piana la perimetrazione del proprio ambito di operatività, mostrando di voler assoggettare a valutazione di impatto ambientale qualsiasi progetto ricadente *"anche parzialmente"* all'interno di aree naturali protette, tale specifico inciso manifestando dunque l'evidente intento del Legislatore di estendere l'ambito di applicazione della norma ad ogni ipotesi in cui sia riscontrabile una qualsiasi interferenza dell'impianto proposto - con riferimento a ogni sua componente, anche secondaria - rispetto alle riserve naturali indicate. Ne discende allora che anche solo il passaggio all'interno di un'area protetta, come nella vicenda in esame, di un cavidotto di connessione dell'impianto da realizzare risulta elemento sufficiente a determinare, come ritenuto dalla Provincia di Brindisi, l'assoggettamento dell'intero progetto a VIA, in accordo con quanto disposto dall'art. 6, comma 7, lett. b), del D. lgs. n. 152/2006.

9.5. Né è possibile giungere a diverse conclusioni alla luce delle obiezioni sollevate nelle proprie difese dalla ricorrente, la quale contesta la legittimità degli assunti accolti dall'Amministrazione, da un lato, facendo riferimento alla disciplina posta dall'art. 1, lett. d), dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D. lgs. n. 152/2006 (che contempla unicamente gli *"elettrودotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km"* e porterebbe, dunque, a escludere la rilevanza, ai fini che qui interessano, dei cavidotti interrati di trasporto dell'energia elettrica) e, dall'altro, facendo richiamo all'art. 22, comma 1-ter, del D. lgs. n. 199/2021 (che stabilisce che la disciplina per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili su aree idonee *"si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti"*).

9.5.1. Risulta, invero, anzitutto non pertinente il richiamo effettuato dalla Società all'Allegato II-bis, tenuto conto che, come sopra già evidenziato, il progetto di cui si discute non ha per oggetto la mera realizzazione di un elettrodotto, come implicitamente preteso dall'art. 1, lett. d), dell'Allegato II-bis invocato, ma riguarda una diversa opera, *id est* un impianto fotovoltaico, di cui il cavidotto interrato rappresenta, pertanto, una mera componente; con l'evidente precipitato che è in relazione all'integralità di tale impianto - contemplato, appunto, dall'Allegato IV citato - che deve essere ricercata la disciplina normativa di riferimento.

9.5.2. Non può, parimenti, sorreggere la ricostruzione attorea neppure la disciplina individuata dal comma 1-ter dell'art. 22 del D. lgs. n. 199/2021, dovendo tale disposizione (*"La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1"*) essere letta congiuntamente al comma 1 del medesimo articolo (*"La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo"*), sì da comprenderne l'effettiva ratio teleologica, ossia imporre l'acquisizione di un parere dell'Autorità paesaggistica, nonché prevedere una tempistica più celere, per qualsiasi procedimento autorizzatorio avente per oggetto un impianto da fonte rinnovabile

collocato in area legislativamente reputata idonea, a prescindere dalla collocazione delle relative infrastrutture elettriche interrate di connessione.

10. Alla luce di tutto quanto precede, deve essere accolto il ricorso introduttivo azionato dalla V.R.D. 29.2 S.r.l. - con conseguente annullamento degli atti con esso gravati - mentre va rigettato il ricorso per motivi aggiunti promosso dalla medesima Società.

11. Quanto infine alla ripartizione delle spese del presente giudizio, attesa la reciproca soccombenza delle parti si reputa congruo disporre l'integrale compensazione.

(Omissis)

